



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 29 agosto 2015

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

RIUNIONE VENERDI' 28 AGOSTO 2015

Proc. n. 1319/859bispf14-15/SP/blp del 30.7..2015

GARA PISA/TORRES DEL 20.10.2014

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte ai signori Capitani Domenico, Costantino Francesco Massimo, Di Lauro Fabio, Di Nicola Ercole Nucifora Vincenzo e Sampino Giuseppe e alle società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. e S.E.F. Torres 1903 S.r.l. in relazione alla gara Pisa/Torres del 29.10.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, dispone

-nei confronti del sig. CAPITANI Domenico la sanzione dell'inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione e ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.;

- nei confronti del sig. DI NICOLA Ercole la sanzione dell'inibizione di anni 4 e mesi 9, con l'ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;

-nei confronti del sig. DI LAURO Fabio la sanzione della squalifica di anni 4 e mesi 3, con l'ammenda di € 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;

-nei confronti del sig. SAMPINO Giuseppe la sanzione dell'inibizione per anni 4 e mesi 6, con l'ammenda di € 70.000,00, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.;

-nei confronti della società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel campionato 2015/2016, con l'ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00), ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte ascritte, ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, nonché 6, comma 1, C.G.S., al sig. DI NICOLA Ercole;

-nei confronti della società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. l'applicazione della sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., in merito alla condotta ascritta al legale



rappresentante CAPITANI Domenico, ex art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S., nonché l'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine alle condotte ascritte ai tesserati NUCIFORA e COSTANTINO, ex art. 6, comma 5, C.G.S..

RESPINGE l'appello quanto alle posizioni del sig. COSTANTINO e del sig. NUCIFORA.

2. Ricorso SEF TORRES 1903 S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 e ammenda di €25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

3. Ricorso Sig. CAPITANI Domenico (all'epoca dei fatti Presidente della società SEF TORRES 1903 SRL)

RESPINTO

avverso la sanzione della inibizione di anni 2 e ammenda di € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

4. Ricorso Sig. Francesco Massimo COSTANTINO (all'epoca dei fatti allenatore tesserato per SEF Torres)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione all'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) confermando per il resto.

avverso la sanzione della squalifica di mesi 3 e ammenda di € 15.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

5. Ricorso AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.

ACCOLTO

avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte alla società Sef Torres in relazione alla gara Pisa/Torres del 29.10.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

6. Ricorso L'AQUILA CALCIO1927 S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della ammenda di € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

7. Ricorso Sig. Giuseppe SAMPINO (all'epoca dei fatti Agente di calciatori)

RESPINTO

avverso la sanzione della inibizione di anni 2 e ammenda di € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com.

Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

8. Ricorso Sig. Fabio DI LAURO (all'epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C.) **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 6 e ammenda € 35.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

9. Ricorso Sig. Ercole DI NICOLA (all'epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per L'Aquila Calcio 1927 S.r.l.) **RESPINTO**

avverso la sanzione della inibizione di anni 2 e ammenda di € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

GARA VIGOR LAMEZIA/PAGANESE DEL 12.4.2015
GARA BARLETTA/VIGOR LAMEZIA DEL 19.4.2015

10. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte ai signori Arpaia Claudio, Casapulla Salvatore, Maglia Fabrizio e alle società S.S. Barletta Calcio S.r.l. e Vigor Lamezia S.r.l. in merito alle gare Vigor Lamezia/Paganese del 12.4.2015 e Barletta/Vigor Lamezia del 19.4.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto, dispone

-nei confronti del sig. ARPAIA Claudio la sanzione della inibizione per anni 5 e mesi 6 e l'ammenda per € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell' art. 7, commi 1, 2 e 7, C.G.S.;

-nei confronti del sig. MAGLIA Fabrizio la sanzione dell'inibizione di anni 4 e mesi 6 e ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, e 7 C.G.S.;

-nei confronti della società Vigor Lamezia S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente munito di poteri di legale rappresentanza Sig. ARPAIA e del proprio direttore sportivo Sig. MAGLIA dispone la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato per la Stagione Sportiva 2014/2015 con l'assegnazione al campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2015/2016 e l'ammenda di €30.000,00 (trentamila/00);

RESPINGE l'appello della Procura Federale in relazione alle posizioni del sig. CASAPULLA e della società Barletta Calcio.

11. Ricorso VIGOR LAMEZIA S.R.L.

avverso la sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 più ammenda di € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

RESPINTO

12. Ricorso Sig. Fabio DI LAURO (all'epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C.) **RESPINTO**

fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C.)

avverso la sanzione inflitta ai sensi dell'art. 7, comma 7, C.G.S. (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

13. Ricorso Sig. Claudio ARPAIA (all'epoca dei fatti soggetto Presidente e legale rappresentante del Vigor Lamezia) RESPINTO

avverso la sanzione della inibizione di mesi 9 e ammenda di € 40.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

14. Ricorso Sig. Felice BELLINI (all'epoca dei fatti di cui all'art. 1bis, comma 5 C.G.S., operante nell'ambito della soc. Vigor Lamezia) RESPINTO

avverso la sanzione della inibizione di anni 5 e ammenda di € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

15. Ricorso Sig. Fabrizio MAGLIA (all'epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per il Vigor Lamezia) RESPINTO

avverso la sanzione della inibizione di mesi 9 e ammenda di € 30.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

16. Ricorso Sig. Ninni CORDA (all'epoca dei fatti tecnico tesserato S.S. Barletta Calcio) PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione alla squalifica di anni 1 con l'ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00).

avverso la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi 6 e ammenda di €20.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

17. Ricorso A.C.R. MESSINA S.R.L. PARZIALMENTE ACCOLTO relativamente alla posizione della società Vigor Lamezia.

avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte in relazione alle società Vigor Lamezia S.r.l. e S.S. Barletta Calcio S.r.l. in relazione alle gare Vigor Lamezia/Paganese del 12.4.2015 e Barletta/Vigor Lamezia del 19.4.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

**GARA BRINDISI/SAN SEVERO DEL 30.11.2014
GARA POMIGLIANO/BRINDISI DEL 14.12.2014**

18. Ricorso Sig. Savino DALENO (all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevanti ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 C.G.S. nell'interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi) RESPINTO

avverso la sanzione della inibizione di anni 5 con preclusione e ammenda di €50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

19. Ricorso Sig. William CAROTENUTO (all'epoca dei fatti calciatore U.S.D. San Severo) RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica di anni 3 e mesi 6 e ammenda di €60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

20. Ricorso Sig. Salvatore ASTARITA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato U.S.D. Akagras Città dei Templi) RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 3 e ammenda di €25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

21. Ricorso Sig. Giorgio FLORA (all'epoca dei fatti vice Presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi) IRRICEVIBILE

avverso la sanzione della inibizione di anni 4 e mesi 6 e ammenda € 70.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)